



CONVENZIONE tra istituto penitenziario e Tribunale di Ivrea per costituire una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro all'esterno

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PENITENZIARIO DI IVREA

E

IL TRIBUNALE DI IVREA

PREMESSO CHE

L'istituto penitenziario di Ivrea, nella persona del direttore Dott.ssa ALESSIA AGUGLIA elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Istituto, Corso Vercelli 165 a Ivrea e il Tribunale di Ivrea nella persona del Presidente Dott.ssa ANTONIA MUSSA, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso il Tribunale d'Ivrea - via Cesare Pavese 2;

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare art. 20 ter L. 354/75 che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno per svolgere attività a titolo di volontario e gratuito;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

- all'art.1 comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché, delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
- all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
- all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino "la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

Vista la L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici

delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

Vista la L. 288/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il reo realizza verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consista nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso il soggetto sopra citato;

Considerato che la direzione dell'istituto penitenziario concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzate al **reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;**

Considerato che il TRIBUNALE DI IVREA si rende disponibile a inserire fino ad un massimo di due condannati/imputati che espletino attività non retribuita, a beneficio della collettività, nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali, promuovendo l'inclusione sociale dei beneficiari;

Considerato che il programma di trattamento, definito con il detenuto e dallo stesso condiviso, debba tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Precisato che non rientrano nel presente progetto, borse lavoro, *tirocini lavorativi* (strettamente così definibili) o lavori socialmente utili;

Rilevato che l'istituto penitenziario e il tribunale d'Ivrea si prefiggono la realizzazione di un percorso di inclusione sociale e/o riparativa del detenuto e che, in forza di tale programma, si è stipulato apposito protocollo con la Caritas d'Ivrea, *soggetto attuatore/promotore*, condividendone gli scopi e le finalità;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- fornire strumenti d'inclusione sociale;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro all'esterno (art. 20 ter o.p. – art. 21 comma 4 o.p.).

Art. 2

Impegno delle parti

L'Istituto si impegna a segnalare al Tribunale di Ivrea, previa valutazione del Gruppo Osservazione Trattamento, il nominativo di ogni detenuto ammesso al lavoro all'esterno che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono.

Con riferimento a tutti i soggetti e al fine della migliore collocazione all'interno della struttura del Tribunale di Ivrea, la direzione dell'istituto fornirà una scheda di presentazione in cui verranno indicati:

- il tipo di reato;
- la durata della pena detentiva;
- il Tribunale in primo grado che abbia emesso la sentenza definitiva;¹
- il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta

L'Istituto provvederà a comunicare il nominativo del funzionario giuridico - pedagogico incaricato di curare il procedimento relativo al lavoro all'esterno con i quali il Tribunale può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa, o preparare e accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto, nonché promuovere e partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Tribunale di Ivrea si impegna a

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti ammessi al lavoro all'esterno/in esecuzione di pena e indicarli preventivamente all'Istituto Penitenziario;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- collocare all'interno dell'Ufficio Giudiziario, presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso allo svolgimento di attività, per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;

¹ Evidenziato che non potranno essere destinatari della presente convenzione, detenuti che siano stati condannati dal tribunale d'Ivrea;

- designare un referente per il progetto, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'istituto penitenziario;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'istituto, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto, mettendoli a disposizioni dell'istituto con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento di attività riparative;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, una breve relazione attestante la durata e tipologia di attività prestata, fornendone copia anche all'ente terzo attuatore del presente progetto (Caritas Diocesi d'Ivrea).

Art. 3 **Durata e diritto di recesso**

La presente convenzione ha la durata di un anno e ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata abbia riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà necessario, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente all'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ivrea,

Il Direttore dell'Istituto Penitenziario di Ivrea
Dott.ssa Alessia AGUGLIA
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Tribunale di Ivrea
Antonia MUSSA
(firmato digitalmente)